

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E
L'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO PER L'ATTIVITA' DIDATTICA
NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, di seguito indicata come **Università**;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario (di seguito denominata "ASST"), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n.228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede;

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. Tra l'Università e l'ASST venivano stipulate le convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore delle seguenti scuole di specializzazione:
 - o Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore;
 - o Chirurgia Vascolare;
 - o Ematologia;
 - o Geriatria;
 - o Medicina Fisica e Riabilitativa;

- o Nefrologia.

3. Con lettera di intendi del 23 novembre 2017 l'ASST manifestava la volontà di mettere a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare l'U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Sondalo;

4. nell'ottica della semplificazione ed economia del procedimento amministrativo, è interesse dell'Università e dell'ASST disciplinare i rapporti relativi alle scuole di specializzazione sopra indicate con la stipula della presente convenzione.

PRESO ATTO

Che il presente accordo è stato approvato da:

- o Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del 24 luglio 2018 ha approvato il modello di convenzione di cui al presente atto;

RICHIAMATI

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria,

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Finalità)

L'Università e l'ASST concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo la valorizzazione dell'attività di formazione e intendono, con la sottoscrizione della presente convenzione, disciplinare l'utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione post-laurea, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, a favore delle scuole di specializzazione indicate nell'allegato1.

Art. 3 (Obiettivi)

L'Università e l'ASST convengono che il conseguimento di quanto statuito all'art. 2 richiede una continua concertazione ed una sinergia di impegni sia dell'Università, cui la formazione compete istituzionalmente, sia dell'ASST per le proprie finalità e attività istituzionali.

TITOLO II

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 4 (Strutture messe a disposizione)

L'ASST mette a disposizione, per le finalità di cui al precedente articolo 2,

gratuitamente, le U.O.C. indicate nell'allegato 1.

L'ASST garantisce che dette U.O.C., per gli aspetti e le finalità didattiche, rispettino le norme di accreditamento e siano dotate di strutture e organico adeguati, come da successivo art. 9.

L'articolazione organizzativa delle Strutture di cui sopra verrà, altresì, definita in considerazione delle effettive necessità cliniche, tenendo peraltro conto, in aggiunta ai parametri di accreditamento, anche dell'esigenza di garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella ricerca.

Per strutture si intendono le strutture fisiche universitarie e ospedaliere che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Dette strutture sono identificate esternamente mediante specifica tabella fornita dall'Università con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

L'Università potrà utilizzare le sopra indicate strutture per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato 1, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole stesse.

Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402, l'ASST si impegna a non mettere a disposizione le strutture indicate nell'allegato 1 a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Art. 5 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n.

368/1999 e s.m.i., del D.I. 13 giugno 2017 n. 402, del D.I. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio delle Scuole di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 6 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 7 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'ASST partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione indicate all'art. 11, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di

insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

L'ASST, di concerto con il Direttore delle UOC di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 8 (Servizi)

L'ASST, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più vantaggiose possibili. I medici in formazione utilizzano camici forniti dall'ASST e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 9 (Accreditamento)

L'ASST dichiara di essere in possesso degli *standard* e dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato 1, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 10 (Copertura assicurativa)

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio

personale.

Art. 11 (Fuori rete formativa)

Qualora scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, diverse da quelle indicate nell'articolo 1, fossero interessate a inviare specializzandi per periodi di formazione fuori rete formativa presso U.O.C. dell'ASST non accreditate in base al presente atto, le parti di comune accordo prevedono che la disciplina di detti periodi verrà concordata e formalizzata tramite scambio di corrispondenza.

Nella lettera di richiesta del periodo fuori rete formativa verranno specificate l'unità operativa presso la quale lo specializzando svolgerà il periodo di formazione, il nominativo e le funzioni del tutor, il progetto formativo individuale, la durata del periodo di formazione, l'attività svolta dallo specializzando, le coperture assicurative, la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'accesso alla mensa da parte dello specializzando e la fornitura delle divise da parte dell'ASST, così come previsto dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui l'unità operativa faccia parte della rete formativa di altro Ateneo, il periodo di formazione fuori rete formativa sarà disciplinato con una convenzione di tipo individuale, subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano l'unità operativa.

Art. 12 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'ASST, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST

medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'ASST comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'ASST stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'ASST e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) i dati personali che saranno trattati sono i dati personali degli specializzandi e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;
- b) gli interessati al trattamento dei dati saranno gli specializzandi e pazienti;
- c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;

d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;

e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679 per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;

f) ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare, per conto del titolare, i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione;

g) qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, prima dell'inizio del trattamento, il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione e in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati;

h) le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

i) le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);

j) la parte presso la quale si verifica la violazione dei dati si impegna a comunicare al proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) e a quello della controparte, il verificarsi di detta violazione entro 24 ore dalla sua conoscenza con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, 3° co.,

Reg. UE n. 2016/679;

k) i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui i medici in formazione dell'Università verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito della ASST, in quanto titolare del trattamento, autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

Art. 14 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'a.a. 2022/2023 (scadenza 30 settembre 2023).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Restano salve eventuali diverse disposizioni della Regione Lombardia.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Per le ipotesi di proroga e di rinnovo della precedenti convenzioni le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 15 (Norme finali)

Il testo della presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni, previa approvazione degli Organi competenti, mediante accordo tra le parti da definirsi con scambio di corrispondenza.

In quanto tra le parti sono in essere più convenzioni con scadenze diverse, tutte inerenti la messa a disposizione di strutture per le esigenze didattiche integrative delle scuole di specializzazione, è intenzione delle parti arrivare a una disciplina uniforme per ciascuna di esse da regolarsi in modo conforme unicamente con il presente atto. Pertanto, il presente atto non sostituisce le sottoelencate convenzioni già in essere, che avranno in linea di principio efficacia e scadenza naturale a quella già concordata:

- o Geriatria: S.C.O. Riabilitazione generale e Geriatrica – scadenza 30 settembre 2019;
- o Medicina Fisica e Riabilitativa: S.C. Riabilitazione Neuromotoria e Unità Spinale - scadenza 30 settembre 2019;

Resta inteso, tuttavia, che le parti si impegnano a far confluire nel presente atto anche le sopraelencate convenzioni, previa approvazione degli Organi competenti, parificando tutte le scadenze e aggiornando l'allegato 1.

Qualora altre scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università volessero accreditare nella propria rete formativa Unità Operative dell'ASST, l'accordo sarà formalizzato attraverso scambio di corrispondenza in cui le parti richiameranno l'applicazione integrale del presente accordo, aggiornando contestualmente l'allegato 1 del presente atto.

Nel caso in cui le parti convenissero di non rinnovare l'accreditamento presso l'ASST di una delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1, il presente accordo resterà in vigore ovvero potrà essere rinnovato relativamente alle altre scuole di specializzazione.

Art. 16 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo gravante su entrambi i contraenti in parti uguali.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) ed è a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

IL RETTORE

Prof.ssa Maria Cristina Messa

per ASST Valtellina e Alto Lario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Carlo Maria Iacomino

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

ALLEGATO 1					
SCUOLA	DI	DENOMINAZIONE	P.O.	TIPOLOGIA	DI
	SPECIALIZZAZIONE	U.O.		CONVENZIONAM	ENTO
				(COLLEGATA -	COMPLEMENTAR
				E - SEDE)	
Anestesia,		U.O.C. Anestesia	Sondrio	Collegata	
Rianimazione,		e Rianimazione	Sondalo		
Terapia intensiva e					
del dolore					
Chirurgia Vascolare		U.O.C. Chirurgia	Sondalo	Collegata	
		Vascolare			
Ematologia		U.O. medicina	Sondrio,	Complementare	
		interna	Sondalo		
			Morbegno		
			Chiavenna		
Nefrologia		U.O.C. Nefrologia	Sondrio	Collegata	